

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA - ECOLOGIA - S.U.A.P

Ordinanza n. 115 del 26 ottobre 2013

II DIRIGENTE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 163 del 13.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D. Lgs. n° 285/92, ad istituire e delimitare un' area pedonale in Via Latorre di Fasano centro, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Parlatorio, ed in Via Parlatorio nel tratto compreso tra Via Ciaia e Via Galatola, stabilendo, in linea di massima, il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli ed incaricando il Dirigente della Direzione Polizia Locale per l'adozione di successivo provvedimento per la specifica determinazione dei divieti, obblighi e limitazioni conseguenti:

VISTO l'articolo 3, comma 1, n. 2 del Nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

CONSIDERATO che l'istituenda area pedonale, oltre ad essere pressoché priva di residenti, si estende per una limitata superficie e che insistono in adiacenza ad essa adeguate alternative viarie per il transito e per la sosta;

che pertanto, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza, in applicazione di quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, numero 2 del Codice della Strada, ed in ottemperanza a quanto impartito nella direttiva contenuta nella già citata Delibera di G.C. n° 163/2013, si rende opportuno impedire, in deroga alla regola generale, la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli a motore, compresi quelli al servizio di persone con limitate ed impedite capacità motorie e quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

RICHIAMATE le stesse motivazioni già espresse a sostegno del citato provvedimento della Giunta Comunale, secondo cui, tra l'altro, l'istituzione dell' Area Pedonale si rende necessaria per favorire la viabilità pedonale tra la zona centrale e l'area di interesse storico-culturale dei Portici delle Teresiane;

ATTESO che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N° 285/92 si rende necessario imporre i divieti, gli obblighi e le limitazioni conseguenti all'istituzione della nuova area pedonale;

PRESO ATTO delle caratteristiche strutturali della rete viaria cittadina e della disciplina della circolazione in atto;

VISTI gli articoli 3, 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1993 n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e responsabilità della dirigenza".

ORDINA

di istituire, dalle 0 alle 24 di tutti i giorni dell'anno (permanente) , l'AREA PEDONALE su:

- ➤ Via Latorre, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Parlatorio;
- ➤ Via Parlatorio, nel tratto compreso tra Via Ciaia e Via Galatola.

come evidenziato nella planimetria All. 1) parte integrante del presente provvedimento;

nell' Area Pedonale vige il divieto di circolazione dinamica e statica a qualsiasi tipo di veicolo a motore, compresi quelli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie e quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, ad eccezione dei veicoli in servizio di emergenza, intendendosi per essi i mezzi di soccorso, di polizia ed antincendio utilizzati nel corso di una emergenza;

ORDINA altresì

L'istituzione del divieto di sosta sul lato Ostuni (sud) di Via Ciaia.

L'istituzione del divieto di sosta sul lato mare (est) di Via Parlatorio, nel tratto compreso tra Via Galatola e Via Fogazzaro.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente provvedimento

DISPONE

la presente Ordinanza entrerà in vigore dal 29 ottobre 2013.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta come previsto dal vigente C.d. S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

E', altresì, ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92, con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92

Il Dirigente Magg Dott. Giuseppe CARPARELLI